

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
DI N. 1 SCUOLABUS**

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di in Ponti (AL), a seguito di deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Suol d'Aleramo n.....del....., con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

L'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO con sede a Ponti (AL) in piazza XX settembre 2, Partita IVA 02412210060, rappresentata dal Presidente pro tempore Mario Morena, nato a Acqui terme (AL) il 01.01.1966, in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, in qualità di Comodante, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Unione"

E

il COMUNE DI MELAZZO, con sede in piazza XX Settembre (AL) codice fiscale e Partita Iva 00434300067, rappresentato dal Sindaco pro tempore Piero Luigi Pagliano, nato a Melazzo (AL) il 18.03.63 in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, in qualità di Comodatario, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Comune"

Premesso:

1. che L'Unione Montana Suol d'Aleramo ha acquistato uno scuolabus FORD TRANSIT tipo FAD P0FB1ECX W9WTAHACCAS7AB targato GL 706 DP mediante contributo regionale e contributo del Comune di Spigno M.to;
2. che lo scuolabus è destinato al servizio di trasporto scolastico effettuato dal Comune di Spigno M.to a favore degli alunni residenti nei comuni di Melazzo e di Cavatore che frequentano l'Istituto Comprensivo di Spigno M.to, plesso di Melazzo;
3. che le parti hanno stabilito di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito del suddetto automezzo;
4. che l'Unione intende concedere l'utilizzo dell'automezzo come di seguito descritto.

Art. 1 - OGGETTO

L'Unione concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Melazzo n. 1 (uno) scuolabus FORD TRANSIT tipo FAD P0FB1ECX W9WTAHACCAS7AB di proprietà targato GL 706 DP , per n. 30 posti , motore euro 6.

Art. 2 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'automezzo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il servizio di trasporto alunni delle scuole materne, elementari e medie.

Art. 3 – TITOLARITÀ GIURIDICA

Il Comune non potrà avanzare alcuna pretesa sull'automezzo descritto al precedente art. 1 e i creditori della stessa non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'automezzo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di comodato d'uso gratuito avrà la durata di quindici anni dalla data della stipula e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta a mezzo raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.

L'Unione manifesterà la propria disponibilità al rinnovo, dandone comunicazione al Comune almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto e assumendo formale atto deliberativo.

Art. 5 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Unione potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare al Comune mediante raccomandata A/R, qualora quest'ultimo utilizzi l'automezzo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 2).

Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comune a cui viene concesso in uso l'automezzo si obbliga a utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 2 del presente contratto.

E' fatto divieto al Comune di concedere l'automezzo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura.

Il Comune si obbliga a utilizzare l'automezzo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo e a mantenerlo in ordine, e a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

L'Unione, in quanto proprietaria dell'automezzo, dovrà provvedere al pagamento della tassa di possesso annuale, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente e trasportati; tali spese dovranno essere rimborsate dal Comune all'Unione entro 30 giorni dalla richiesta.

Tutte le altre spese di gestione e conduzione dell'automezzo sono a carico del comodatario, quali i tagliandi previsti dalla casa di produzione, la fornitura di gomme estive e invernali secondo le necessità, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo e la fornitura di carburante.

Il Comune si impegna a non apporre sull'automezzo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Unione, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente concedente.

Il Comune risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese ad eccezione delle sanzioni eventualmente comminate in relazione all'utilizzo pubblicitario del mezzo o alla mancata manutenzione dello stesso.

In caso di sinistro, il Comune si obbliga a informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche l'Unione. Il Comune sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia di Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore. Il Comune si impegna, inoltre, a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'automezzo causate da incidente.

Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e, in particolare, degli obblighi imposti dal precedente art. 6, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'automezzo in comodato dovrà essere restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte del Comune dovrà avvenire presso la sede dell'Unione entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 9 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Per tutto quanto non regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in tema di contratto di comodato e alle leggi in vigore.

Art. 10 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 11 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 3 della parte II della tariffa allegata DPR 26.04.1986 n. 131, con spese a carico del Comodatario.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Alessandria.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto

Ponti, li

Per l'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO
Il Presidente Mario MORENA

.....

Per il COMUNE DI MELAZZO
Il Sindaco Piero Luigi PAGLIANO

.....